

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente debitore principale di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione nelle banche dati CRIF e CTC.

Delle stesse è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. Parte ricorrente afferma che in forza di un prestito ed una carta richiesti e ottenuti all'intermediario convenuto ha ritardato il pagamento delle rate di entrambi i finanziamenti i quali sono stati ceduti nel mese di giugno 2024. Lo stesso lamenta di essere stato segnalato nei SIC senza avere ricevuto il preavviso di inserimento e di avere subito conseguenze gravi e durevoli.

Costitutosi l'intermediario convenuto deduce che il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento nel maggio 2021 e che i pagamenti delle rate hanno avuto, nel tempo, un andamento non regolare fino a quando, nel corso del 2022, sono stati interrotti del tutto. Gli inadempimenti sono stati comunicati in diverse occasioni al ricorrente e gli uffici competenti hanno cercato più volte una soluzione volta a regolarizzare in via bonaria la situazione di morosità, senza raggiungere l'esito auspicato. Al protrarsi della situazione di irregolarità ed in presenza dei relativi presupposti, si è provveduto a segnalare il debitore presso i Sistemi di Informazioni Creditizie, con un congruo preavviso. Il preavviso è stato pubblicato il 13.5.2022 nell'Area Clienti del ricorrente, che è stato informato di tale pubblicazione con sms al numero di cellulare indicato nel contratto. La segnalazione è stata resa disponibile agli altri partecipanti al SIC alla data del 30 giugno 2022.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione del suo nominativo nelle banche dati CRIF e CTC perché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, domanda la cancellazione. La segnalazione contestata afferisce a due rapporti di finanziamento (prestito personale e carta revolving) e di cui parte ricorrente riveste la qualità di debitore principale. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica infatti è in atti la visura attestante l'esistenza della segnalazione contestata. Dalle evidenze trattasi di segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di ritardo relativo a 3 o più rate (o mensilità) e successiva cessione. Riguardo al prestito personale dalla visura si evince che: la prima segnalazione negativa è datata luglio 2022 (ritardo nel pagamento delle rate, fino a maggio 2024); A luglio e ad agosto 2022 vengono pagati acconti sulle rate scadute; Da settembre 2022 a maggio 2024 il debitore è "inadempiente"; A giugno 2024 la posizione risulta "ceduta".

Riguardo alla carta revolving dalla visura si evince che: La prima segnalazione negativa è datata luglio 2022 (ritardo nel pagamento delle rate); Da luglio 2022 a maggio 2024 la carta è stata bloccata; A giugno 2024 la posizione risulta "ceduta". Nella visura relativa al prestito personale, si può leggere che: Alla data di aggiornamento (30.06.2024) il credito risulta ceduto; La prima segnalazione negativa (ritardo nel pagamento delle rate) risale al mese di giugno 2022, mentre da ottobre 2022 si è verificata la decadenza dal beneficio del termine. Parte ricorrente che è persona fisica, lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione. Sul punto si premette che le fonti normative in materia (cfr. art. 125, comma 3, TUB e dell'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC) prevedono che i finanziatori hanno l'obbligo di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. Con particolare riferimento al preavviso di segnalazione relativo ad un rapporto non rateale (carta di credito revolving, pure presente nel ricorso in esame), si evidenzia che le fonti normative in materia sopra richiamate (art. 125, comma 3, TUB e dell'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC) prevedono l'obbligo di preavviso con riferimento alla prima segnalazione negativa per ritardo relativa ad un finanziamento rateale, mentre, non specificano se tale obbligo sussista anche a fronte della prima segnalazione riferita a rapporti differenti da finanziamenti in forma rateale, in cui non vi sono ritardi nei pagamenti. Deve inoltre precisarsi che il Capo II "Credito ai consumatori" del Titolo VI del TUB, ove è contenuto l'art. 125, non si applica, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. c) e d), ai finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e ai finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme. Il Collegio di Palermo ha di recente affrontato tale questione ritenendo sussistente l'obbligo di preavviso anche con riferimento a tale tipo di rapporti decisione n.5468/25 e, in particolare il Collegio ha concluso per l'applicabilità dell'obbligo di preavviso tutte le volte in cui il debitore sia un consumatore: *"La norma non trova applicazione nelle ipotesi di finanziamento non rateale (e, quindi, nel nostro, con riferimento al rapporto di apertura di credito), tuttavia, questo Collegio, con la decisione n. 4096 del 2023, ha ritenuto applicabile a queste ipotesi l'art. 125, co. 3, TUB, a condizione che il debitore sia un consumatore."* Ancora questo Collegio con decisione n. 2236/23 ha affermato che nel caso dei finanziamenti non rateali, sussiste l'obbligo di preavviso in occasione della segnalazione a sofferenza, non potendosi configurare in questo caso un precedente "ritardo". Infine si rammenta che in base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. Tuttavia, nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. Collegio di Coordinamento decisione 3089/23. Al riguardo, si rappresenta che il preavviso di segnalazione, datato 13.5.2022, è in atti e che l'intermediario riferisce di avere utilizzato, come metodo di spedizione,

la pubblicazione dello stesso nell'Area clienti del ricorrente, e successivo invio di un apposito SMS alert al numero telefonico indicato in contratto, e che tale modalità era prevista dalle condizioni generali di contratto accettate dal cliente. L'intermediario produce evidenza del messaggio SMS inviato. Con riferimento alla modalità di spedizione sopra riprodotta, si osserva che il nuovo Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante della Privacy del 12 settembre 2019, nell'Allegato 1, nel confermare gli strumenti di consegna come individuati con il Provvedimento del Garante del 2017, individua ulteriori modalità di consegna purché preventivamente concordate con il cliente, quali la messa a disposizione in area riservata di *home banking*: *“a) messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente: Il documento contenente il preavviso è messo a disposizione in un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il cliente abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell’ambito del sito web del partecipante (home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata”*. Quanto a tale modalità di consegna nel citato All. 1 è precisato che: *“si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione”*. Si rileva, inoltre, in linea generale, che secondo l’orientamento del Collegio di Palermo, *“sebbene la modalità di ricezione elettronica delle comunicazioni sia da sempre considerata idonea da questo Arbitro (sempre che il cliente abbia optato per tale modalità di comunicazione), resta a carico dell’intermediario l’onere di provare di aver adempiuto a quanto necessario per ritenere la comunicazione correttamente trasmessa al cliente”* (cfr. da ultimo Collegio di Palermo decisione n.1400 del 07/02/2025). Si rileva che tale adempimento è avvenuto mediante SMS. Con riferimento alla tempestività del preavviso inviato si osserva che il preavviso risulta inviato in data 14/5/2022; la prima segnalazione risultante nella banca dati CRIF (EURISC) risale al mese di luglio 2022; la prima segnalazione risultante nella banca dati CTC risale al mese di giugno 2026. Risulta pertanto rispettato il termine di preavviso di 15 giorni.

Il Collegio pertanto ritiene non meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE